

REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 1993
relativo allo svincolo delle cauzioni per taluni titoli MCS e titoli di importazione
MCS applicabili in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutti (¹), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione (³), in particolare l'articolo 13,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio (⁴), il regolamento (CEE) n. 3817/92 è stato reso applicabile alle consegne al Portogallo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio (⁵) ha ridotto, a partire dal 1° aprile 1993, l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS);

considerando che il regolamento (CEE) n. 894/93 della Commissione (⁶) ha soppresso la cauzione per i titoli MCS applicabili a decorrere dal 1° aprile 1993 alle consegne al Portogallo di bovini vivi;

considerando che a decorrere dal 1° aprile 1993 i titoli MCS non sono più di applicazione per alcuni prodotti; che alcuni titoli MCS, la cui validità va oltre la data del 31 marzo 1993, hanno potuto essere utilizzati soltanto

parzialmente o non lo sono stati affatto; che, per alcuni titoli MCS rilasciati anteriormente al 1° aprile 1993, la costituzione di una cauzione non è più obbligatoria a decorrere dalla stessa data; che occorre pertanto adottare le misure necessarie per lo svincolo delle cauzioni costituite al momento della presentazione della domanda di tali titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i titoli MCS e i titoli di importazione MCS, applicabili negli scambi con il Portogallo e ancora validi alla data del 1° aprile 1993, le cauzioni costituite sono svincolate a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (⁷).

Il disposto del primo comma non si applica ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS relativi alle arance e alle mele diverse dalle mele da sidro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 12.

(²) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(³) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(⁴) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 11.

(⁵) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.

(⁶) GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 8.

(⁷) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.